



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2006
COM(2006) 909 definitivo

2006/0282 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE³ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione delle misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, come modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE⁵, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, tra cui figura la direttiva 2004/109/CE.
- (4) È opportuno in particolare abilitare la Commissione ad adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2004/109/CE onde chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni di cui alla direttiva medesima, segnatamente la durata massima del ciclo di regolamento a breve, il calendario dei giorni di negoziazione, le circostanze nelle quali una persona sarebbe dovuta venire a conoscenza dell'acquisizione o della cessione dei diritti di voto, le condizioni di indipendenza che devono essere soddisfatte dai market maker e dalle società di gestione; per tener conto degli sviluppi tecnici sopravvenuti sui mercati finanziari, in particolare assicurando un'applicazione uniforme dei requisiti in base ai quali la relazione finanziaria annuale e la relazione finanziaria semestrale devono restare a disposizione del pubblico; per chiarire la natura della revisione limitata e definire il contenuto minimo delle relazioni finanziarie sintetiche; per elaborare ulteriori procedure in materia di notifica e pubblicazione delle partecipazioni rilevanti nonché procedure relative al deposito delle informazioni previste dalla regolamentazione presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente; per definire norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione e per l'istituzione dei meccanismi per lo stoccaggio. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la direttiva 2004/109/CE con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE.
- (5) La direttiva 2004/109/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire competenze di esecuzione alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte miranti ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. In seguito all'adozione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2004/109/CE che contempla un limite di durata.
- (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2004/109/CE.
- (7) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2004/109/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

⁵ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2004/109/CE è modificata come segue:

(1) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo le procedure di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 2 bis, misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.

In particolare la Commissione:

a) ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), stabilisce la procedura in base alla quale l'emittente può effettuare la scelta dello Stato membro d'origine;

b) quando ciò sia appropriato ai fini della scelta dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 1, lettera i), punto ii), adegua il periodo triennale in riferimento ai dati relativi all'emittente alla luce di eventuali nuovi obblighi previsti dal diritto comunitario in materia di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) ai fini del paragrafo 1, lettera l), stila un elenco indicativo dei mezzi che non possono essere considerati mezzi elettronici, tenendo conto dell'allegato V della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(2) all'articolo 4, il paragrafo 6 è modificato nel modo seguente:

a) la frase "secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2" viene soppressa;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(3) all'articolo 5, il paragrafo 6 è modificato nel modo seguente:

a) al primo comma, la frase "secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2" viene soppressa;

b) viene aggiunta la seguente frase:

⁶ GU L 204 del 21.7.1998.

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

c) al terzo comma viene aggiunta la seguente frase:

"La misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(4) all'articolo 9, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 2, 4, e 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure di esecuzione. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.

La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis, la durata massima del "ciclo di regolamento a breve" di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.

Inoltre, la Commissione può stilare un elenco degli eventi di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.";

(5) all'articolo 12, il paragrafo 8 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(6) all'articolo 13, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

a) la frase "secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2" viene soppressa;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(7) l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 5, sono modificati nel modo seguente:

a) la frase "secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2" viene soppressa;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(8) all'articolo 19, il paragrafo 4 è modificato nel modo seguente:

a) la frase "secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2" viene soppressa;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo e al secondo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(9) all'articolo 21, il paragrafo 4 è modificato nel modo seguente:

a) la frase "secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2" viene soppressa;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo, al secondo e al terzo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(10) all'articolo 22, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(11) l'articolo 23 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 4 è modificato come segue:

i) vengono soppressi la frase "secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2" di cui al primo comma e l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2," di cui al secondo comma;

ii) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo e al secondo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

b) il paragrafo 5 è modificato come segue:

i) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2," viene soppresso;

ii) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.";

(12) l'articolo 27 è modificato nel modo seguente:

a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.";

b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente